



	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	aggiudicato definitivamente i lotti 7-14 e 22 al Fornitore per un prezzo	
	totale complessivo offerto pari a Euro 1.279.613,00 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 7-14 e 22 ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 63.980,65 fideiussione bancaria n. 4094720, rilasciata da	
	Pagina 2 di 29	



**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 7:**

*Voce a – MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA PLACCA 10 X 10 CM circa;*

*Voce b – MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA PLACCA 15 X 15 CM circa;*

*Voce c – MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA PLACCA 5 X 5 CM circa;*

*Voce d - MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA NASTRO 2 X 45 CM circa*

per un importo massimo pari a **Euro 782.458,00;**

- **Lotto 14:**

*Voce a - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CAVITARIE PLACCA 10 X 10 CM circa;*

*Voce b - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CAVITARIE PLACCA 5 X 7 CM circa*

per un importo massimo pari a **Euro 46.300,00;**

- **Lotto 22**

*Voce a – MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUMA IN POLIURETANO E ARGENTO 10 X 10 CM circa;*

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI







dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

**ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro	
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto	
	importo;	
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura previsto per ciascun	
	lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.;	

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	<b>ART. 7 – CAMPIONATURA</b>	
	1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R.	
	Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi	
	momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli	
	Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.	
	Pagina 10 di 29	

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA**

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

**LOTTO 7**

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a – DURAFIBER		
Cod.	€ 2,7300	
Voce b – DURAFIBER		
Cod. 66800561	€ 5,0000	460487818A
Voce c - DURAFIBER		
Cod. 66800559	€ 1,9000	
Voce d - DURAFIBER		
	€ 3,8000	

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Cod. 66800563

**LOTTO 14**

<b>Nome Commerciale del Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b>	<b>CIG</b>
Voce a - ALLEVYN PLUS CAVITY Cod. 66047573	€ 1,5000	4605164D8A
Voce b - ALLEVYN PLUS CAVITY Cod. 66047571	€ 1,0000	

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**LOTTO 22**

<b>Nome Commerciale del Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b>	<b>CIG</b>
Voce a - ALLEVYN AG NON ADHESIVE Cod. 66800084	€ 3,2000	46054032C8
Voce b - ALLEVYN AG NON ADHESIVE Cod. 66800087	€ 6,8000	
Voce c - ALLEVYN AG NON ADHESIVE Cod. 66800090	€ 8,7000	

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il  
Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza

	non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
	2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
	4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	- presso BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. IBAN IT69L0306909400000020240128,	
	- presso BANCA CARIPARMA IBAN IT54R0623001627000003018031;	
	- presso BANCO POPOLARE IBAN IT11C0503432390000000316791;	
	- presso BANCO POSTA IBAN IT33K0760101600000057418204	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono:	
	Pagina 13 di 29	





**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

**DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.				
3.	Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore		<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI		
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o				
	procedimento giudiziario.				
4.	Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di				
	cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso				
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali				
	maggiori danni.				
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per				
	cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima				
	del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.		<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI		
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore				
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.				
	<b>ART. 12 - GARANZIE</b>				
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla				
		Pagina 17 di 29			





	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del		
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:		
	- esito positivo delle verifiche antimafia;		
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI	
	dell'importo contrattuale;		
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle		
	prestazioni affidate;		
	- cessione di tutto o parte del Contratto;		
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;		
	- ingiustificata sospensione della fornitura;		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;		
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed		
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;		
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non		
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;		
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo		<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e		
	sicurezza;		
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in		
	sede di procedura;		
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la		
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.		
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a		
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e		
			Pagina 20 di 29



**ART. 14 - SUBAPPALTO**

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

**ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

**ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



**ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

**ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.		
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).		
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI	
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.		
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.		
	<b>ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI</b>		
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con		
			<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
			Pagina 25 di 29

particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l’esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).	
	<b>ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE</b>	
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE</b>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
		Pagina 27 di 29

**ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**ART. 24 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della  
Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;  
art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –  
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali  
e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della  
cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina  
applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –  
Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

**S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.**

**IL FORNITORE**

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dal Sig.

MASSARI

Giorgio VINCENZI